



# COMUNE DI QUARTO

Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA SINDACALE N° 9 DEL 16/6/2020

**OGGETTO: PULIZIA E DECORO AMBIENTALE DEI FONDI PRIVATI**

## IL SINDACO

### PREMESSO:

Che, soprattutto nel periodo estivo, i rami, gli sterpi, i rovi e le essenze arboree infestanti fuoriescono dalle proprietà private a fronte strada, con invasione di strade, scalinate e marciapiedi che rendono pericoloso il transito sia pedonale che veicolare determinando, in particolare, restringimento della carreggiata e perdita della visibilità complessiva con grave pericolo per la pubblica e privata incolumità nonché un ambiente indecoroso ed un senso di trascuratezza che lede l'immagine e il decoro urbano;

### CONSIDERATO:

altresi, che detta vegetazione infestante determina insufficienti condizioni igienico-sanitarie e, per la presenza di specie vegetali possibili cause di allergie e costituisce potenziale pericolo per il possibile sviluppo di incendi soprattutto in prossimità di aree boschive e verdi incolte;

### ACCERTATE:

inoltre, le grave carenze igienico-sanitarie derivanti dallo stato di abbandono in cui versano alcuni appezzamenti di terreno di proprietà privata ricadenti nel territorio Comunale ed anche nel perimetro urbano del centro e delle frazioni, infestati da vegetazione spontanea che provoca la proliferazione di ratti ed insetti pericolosi, atti a provocare la diffusione di malattie anche epidemiche, nonché il costante pericolo di incendi;

### DATO ATTO:

che il D. lgs. 30 aprile 1992 n°285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni all'art.29 comma 3, prevede:

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00 (art.29 comma 3).
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

### VISTI:

➤ il Decreto n. 27 del 31/12/2019, con il quale lo scrivente è stato nominato, fino al 31/12/2020, Responsabile del Settore IV (Patrimonio, Ambiente, Informazione, Cultura e Turismo) e titolare di posizione organizzativa;

➤ il D. Lgs. 18 agosto 2000 n°267 (TUEL);

➤ gli artt. 29, 30 e 211 del D.lgs. 30 aprile 1992 n°285 (N.C.S.) e s.m.i.;


lo statuto Comunale;

## ORDINA

1. Ai proprietari privati detentori frontisti di tutte le strade Statali, Provinciali e Comunali, sentieri e scalinate soggette a pubblico transito di provvedere, a proprie spese e *“ad horas”* al taglio di tutte le essenze vegetali, sia verdi che secche, che fuoriescono dalla loro proprietà e si riversano in carreggiata stradale, sentieri o scalinate, provvedendo altresì a proprie cure e spesa allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla potatura e diserbo con divieto assoluto di depositare le risultanze di erbe e sterpaglie nei contenitori stradali predisposti per l'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
2. Ai proprietari o detentori di terreni attualmente in stato di abbandono, ubicati in tutto il territorio Comunale, di provvedere, a proprie spese e *“ad horas”*, alla pulizia e relativa bonifica dei fondi curando il trasporto ed il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi;
3. I proprietari dovranno nel contempo disporre affinché gli arbusti, i rovi e i rami delle piante esistenti nei loro terreni non si protendano oltre il ciglio stradale, eliminando quelle potenzialmente pericolose per eventuali cadute su aree di pubblico utilizzo. In caso di inottemperanza alla presente, le opere necessarie verranno eseguite d'ufficio a spese dei proprietari inadempienti, a carico dei quali saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 29 del D.Lgs. 285/92 e conseguente sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino a proprie cure e spese dello stato dei luoghi secondo le norme vigenti in materia ambientale e sanitarie, il Comando di Polizia Municipale è incaricata della effettuazione dei necessari controlli e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori;
4. All'Ufficio Messi Comunali:
  - a) Di pubblicare la presente ordinanza sul sito istituzionale per 30 giorni consecutivi.
  - b) Di notificare il presente atto al Comando di P.M. di Quarto, ed alla locale Tenenza dei Carabinieri.
  - c) Di trasmettere a mezzo posta certificata il presente atto all'ASL NA2.

Dalla residenza Municipale 16 Giugno 2020

**Il Capo Settore Ambiente**  
**Dott. Aniello Mazzone**



**Il Sindaco**  
**Dott. Antonio Sabino**

